



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE**  
**"DECRETO AIUTI BIS"**  
**(Legge 21 settembre 2022, n.142)**

**Legge 21 settembre 2022, n. 142** di conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 agosto 2022, n.115, recante “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*” (cd **decreto Aiuti-bis**) – pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale, n. 221 del 21 settembre 2022](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto legge n.115/2022 (entrato in vigore il 10 agosto 2022) hanno efficacia dal 22 settembre 2022.

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE</b> .....	3
1. Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 33-ter) .....	3
2. Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria (art. 41-bis.) .....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO e INCENTIVI</b> .....	4
1. Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter) .....	4
2. Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici (art. 31-bis, comma 1) .....	4
3. Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali (art. 42-ter).....	5
4. Acquisizione e gestione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo di garanzia PMI - Progetto GLAM Guarantees Loans Active Management (art. 42-quarter).....	4
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	6
1. Lavoro agile: proroga per lavoratori fragili e per genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (art. 23-bis).....	6
2. Lavoro agile: proroga per lavoratori del settore privato (art. 25-bis).....	6
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE</b> .....	7
1. Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art.21-bis) .....	7
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI</b> .....	7
1. Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l’approvvigionamento energetico delle isole minori (art. 9-bis).....	7
2. Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di “Alessandria Smistamento” (art. 27-bis).....	8
<b>DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CULTURA</b> .....	8
1. Misura urgente per il settore della cultura (art. 20-bis) .....	8
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA</b> .....	8
1. Semplificazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche e termali (art. 11, comma 4-bis).....	8
2. Semplificazioni per la fornitura di soluzioni temporanee emergenziali (art. 33-bis).....	9

3. Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili (art. 33-quater).....9

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE ..... 10**

1. Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche (art. 3, comma 2 bis)..... 10

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

### **1. Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 33-ter)**

L'articolo in esame, introdotto durante l'iter di conversione in legge del decreto, intervenendo sull'art. 14 del c.d. "decreto Aiuti" (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), introduce alcune novità nella disciplina riguardante l'opzione per la cessione del credito d'imposta, o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, riconosciuti in luogo delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 121 del c.d. "decreto Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

In particolare, il nuovo articolo prevede che, nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate proceda al recupero, nei confronti del soggetto beneficiario, dell'importo corrispondente alla detrazione d'imposta non spettante, maggiorato di sanzioni ed interessi, per l'assenza dei requisiti in capo allo stesso beneficiario, il fornitore, che ha applicato lo sconto, e i cessionari si considerano responsabili in solido solamente in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Tuttavia, tale disposizione si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati già acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richiesti, rispettivamente, dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del citato "decreto Rilancio".

Per quanto riguarda, invece, i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari ovvero da imprese di assicurazione, e che coincida con il fornitore, dovrà acquisire la predetta documentazione (visti di conformità, asseverazioni e attestazione), al fine di limitare, in capo al cessionario, la responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave.

### **2. Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria (art. 41-bis.)**

La disposizione in esame apporta alcune modifiche alla legge 31 agosto 2022, n. 130, (c.d. Riforma del Processo tributario) nella parte in cui vengono disciplinate le modalità per il transito dei magistrati ordinari nella giurisdizione tributaria. In particolare, viene precisato che, con riferimento ai succitati magistrati, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito.

Inoltre, con riferimento alla norma che disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130) viene eliminato, quale requisito per l'accesso a tale istituto, la pendenza del giudizio alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO e INCENTIVI**

### **1. Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter)**

In fase di conversione del decreto-legge, in considerazione delle difficoltà indotte dall'aumento dei costi dell'energia, viene introdotto l'art. 9 -ter, con il quale si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato al finanziamento di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica.

Una quota delle risorse del fondo, fino al 50 per cento della dotazione complessiva, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo dovranno essere individuati con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

### **2. Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici (art. 31-bis, comma 1)**

Con l'introduzione della disposizione, si modifica l'art. 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, estendendo a tutti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania), per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, specifiche semplificazioni per la ricostruzione di edifici "inagibili" o "parzialmente inagibili" che presentano lievi difformità edilizie.

### **3. Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali (art. 42-ter)**

L'articolo 42-ter modifica l'articolo 1, comma 52, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), relativo al finanziamento dei contributi destinati ai soggetti che hanno subito danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività produttive a seguito dei gravi incendi boschivi verificatisi nel 2019 e 2020. La norma in commento prevede la riassegnazione delle disponibilità finanziarie residue dalla ricognizione dei danni subiti.

#### **4. Acquisizione e gestione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo di garanzia PMI - Progetto GLAM Guarantees Loans Active Management (art. 42-quater)**

L'articolo, introdotto in sede di conversione è finalizzato a favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI. Si autorizza la società AMCO - Asset Management Company S.p.A., società di proprietà del Ministero dell'Economia e Finanze - a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire (entro tre anni dalla data della decisione autorizzativa della Commissione Europea) e gestire (a condizioni di mercato ed a esclusivo beneficio di terzi) crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori o a soggetti con essi interdipendenti in termini di rischio finanziario (in base alla definizione di "gruppo di clienti connessi" di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013).

Viene previsto che gli acquisti dei crediti possano essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato.

Con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, non si applicano le disposizioni di carattere generale sulla vigilanza della Banca d'Italia in merito all'adeguatezza patrimoniale (di cui all'articolo 108 del Testo unico bancario).

Inoltre, per migliorare le prospettive di recupero dei crediti, viene stabilito che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato.

La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista indipendente (in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), il quale attesti che il finanziamento appare idoneo a contribuire al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In presenza della relazione, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare.

L'adozione di apposite disposizioni sulle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e sull'escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo, viene delegata ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Inoltre, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, potranno essere previste disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati in esame e delle attività ad essi consentite.

L'entrata in vigore delle misure in esame è subordinata all'approvazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **1. Lavoro agile: proroga per lavoratori fragili e per genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (art. 23-bis)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, reintroduce, fino al 31 dicembre 2022, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni (precedentemente previsto fino al 30 giugno 2022).

In riferimento ai lavoratori fragili, sono considerati tali i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020).

In riferimento ai genitori lavoratori con figli minori di 14 anni, viene prorogata la misura già prevista all'art. 90 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020. Tali lavoratori hanno diritto a svolgere la loro prestazione in modalità agile, anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

### **2. Lavoro agile: proroga per lavoratori del settore privato (art. 25-bis)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, proroga, fino al 31 dicembre 2022, la procedura di comunicazione "massiva" semplificata del lavoro in modalità agile nel settore privato, ai sensi dell'art. 90, comma 3, D.L. n. 34/2020.

Contestualmente, è stato prorogato fino alla medesima data anche il ricorso al lavoro agile in assenza di accordo individuale (precedentemente previsto fino al 31 agosto 2022).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE**

### **1. Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art.21-bis)**

La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione, dispone l'innalzamento del limite di impignorabilità delle indennità per trattamenti pensionistici e degli assegni di quiescenza per un ammontare pari al doppio dell'importo massimo mensile dell'assegno sociale, comunque non inferiore a 1.000 euro. Restano, invece, inalterate le regole sul pignoramento delle pensioni per la quota eccedente i 1.000 euro (applicazione del parametro di 1/5 dello stipendio, per la determinazione del valore della somma pignorabile).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI**

### **1. Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori (art. 9-bis)**

Viene modificata la regolamentazione dei trasporti stradali in condizioni di eccezionalità (art. 10 Codice della Strada), prevedendo, in particolare, la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dell'efficacia delle disposizioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 28 luglio 2022, recante l'adozione delle nuove Linee Guida per tali trasporti, al fine di consentire la semplificazione della disciplina transitoria in materia di verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate, di cui all'Allegato n. 2 del decreto (sul punto [cfr circolare n. 23 ITLM](#)).

Inoltre, si dispone che fino alla medesima data, (31 dicembre 2022), continui ad applicarsi ai trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la precedente disciplina di cui all'articolo 10 del Codice della Strada, vigente al 9 novembre 2021.

Si prevede, altresì, che le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di emanazione delle citate Linee Guida (15 settembre 2022), conservino efficacia fino la loro scadenza.

Viene, infine, abrogato il comma 3 dell'art. 7-bis D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, che aveva introdotto una disciplina transitoria per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali.

In materia di approvvigionamento energetico delle isole minori, si stabilisce che l'Autorità marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, possa autorizzare l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi alla disciplina sui requisiti delle unità di carico per il trasporto di merci pericolose (art. 10 D.P.R. 6/6/2005 n.134), a condizione che gli stessi soddisfino la normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i



viaggi siano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. A tal proposito si dispone che l’Autorità marittima, nel rilasciare tali autorizzazioni, disponga le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

## **2. Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di “Alessandria Smistamento” (art. 27-bis)**

Si prevede che per il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e dell’intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova (art. 4, comma 12-*octies*, D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni in L. n. 55/2019), ferma restando la progettazione del nuovo Centro merci di Alessandria Smistamento, possa predisporre un *master plan* che interessi tutta l’area del suddetto Centro, per individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.

## **DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CULTURA**

### **1. Misura urgente per il settore della cultura (art. 20-bis)**

L’intervento normativo - introdotto in sede di conversione in legge del decreto - elimina il traduttore dall’elenco dei soggetti che, ai sensi di quanto disposto all’articolo 44 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), si considerano coautori dell’opera cinematografica.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA**

### **1. Semplificazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche e termali (art. 11, comma 4-bis)**

All’articolo 11, in sede di conversione, è stato inserito il comma 4-*bis* attraverso cui viene introdotta una semplificazione riguardante l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, di potenza non superiore a 1.000 kilowatt picco (kWp), ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali. Nello specifico, per mezzo di una novella al comma 2-*septies* dell’articolo 6 del c.d. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), viene stabilito che - fino al 16 luglio 2024 - i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, con le caratteristiche di cui sopra, possano essere realizzati anche in aree del centro storico o soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004, art. 136), previa dichiarazione di inizio

lavori asseverata (DILA), purché accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista che attesti che tali impianti non risultano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 28/2011, l'installazione degli impianti fotovoltaici in particolari aree soggette a vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 136, c. 1, lett. *b*) e *c*) è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente.

## **2. Semplificazioni per la fornitura di soluzioni temporanee emergenziali (art. 33-*bis*)**

L'articolo 33-*bis*, introdotto in sede di conversione, prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, al fine di assicurare tempestivamente la disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, possa provvedere secondo le procedure semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Viene altresì prevista la possibilità, ove disposto nella documentazione di gara, di richiedere la redazione del solo progetto esecutivo.

Il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce, inoltre, che tali soluzioni temporanee emergenziali non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il cui comma 3 esonera le strutture destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee dall'obbligo di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento.

## **3. Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili (art. 33-*quater*)**

In sede di conversione, è stato introdotto l'articolo 33-*quater* attraverso cui vengono disposte semplificazioni in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA). In particolare – con una novella al comma 1 dell'articolo 6 del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) – tale attività viene ricompresa tra le opere in edilizia libera, cioè non soggette ad alcun titolo abilitativo, specificando al contempo che tali strutture vetrate:

- devono essere dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;
- non devono configurare spazi stabilmente chiusi che possano generare nuova volumetria o mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, anche da superficie accessoria a superficie utile;

- devono favorire una naturale microareazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- devono avere un impatto visivo e un ingombro apparente minimi.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### **1. Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche (art. 3, comma 2-bis)**

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la scadenza delle disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche, ovvero l'obbligo di notifica preventiva a MISE e MAECI per le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare materie critiche rilevanti per l'interesse nazionale, inclusi i rottami ferrosi non originari dell'Italia, fuori dall'Unione europea (ex art. 30, comma 1, DL n.21 del 21 marzo 2022).